Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 dicembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma, Milano, Napoli e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2077.
Disposizioni per la direzione della Cantina sperimentale di Arezzo . . . . Pag. 4666

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2078.
Modificazioni all'art. 86 del regolamento per la Milizia portuaria . . . . Pag. 4666

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2079.
Modificazione degli articoli 2 e 29 del regolamento 20 ottobre 1924-II, n. 1796, per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali . . . . Pag. 4667

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2080.
Cancellazione dell'abitato di San Lorenzo Bellizzi, in provincia di Cosenza, dall'elenco degli abitati da trasferire in nuova sede a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 4688

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2081.
Cancellazione dell'abitato di Belmonte Calabro, località Castello, in provincia di Cosenza, dall'elenco degli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 4668

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2082.
Aggiunta dell'abitato di Guidomandri, frazione del comune di Scaletta Zanclea, in provincia di Messina, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 4668

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2083.
Aggiunta dell'abitato di Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. Pag. 4669

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 2084.
Modificazione del R. decreto 25 febbraio 1937-XV concernente un legato disposto a favore del Regio istituto tecnico industriale di Belluno . . . . Pag. 4669

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 2085.
Soppressione di n. 75 Fabbricerie delle chiese delle Diocesi di Lodi e Pavia . . . . Pag. 4669

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 2086.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « Vittorio Emanuele III » di Milano. Pag. 4669

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 2087.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale « P. Bakmaz » di Zara . . Pag. 4669

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2088.
Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite della provincia di Viterbo . . . . Pag. 4669

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2089.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di S. Launo, in Bassanello, e del Sacro Cuore, in Bolsena (Viterbo). Pag. 4669

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV.
Trasformazione del Regio corso secondario di avviamento professionale di Lussingrande dal tipo « industriale » nel tipo « agrario » . . . . Pag. 4669

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 dicembre 1937-XVI.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare Tiburtina, con sede in Tivoli (Roma) . . . . Pag. 4670

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 dicembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni circolari alla Banca mutua popolare di S. Miniato, con sede in S. Miniato (Pisa) . . . . Pag. 4670

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 dicembre 1937-XVI.
Revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni circolari al Credito Veneto (in liquidazione), con sede in Padova. Pag. 4670

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della marina: R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2010, portante modificazioni all'art. 4 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 1165, relativa all'istituzione di Corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari . . . . Pag. 4671

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: 53° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o ampliamenti di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841 . . . . Pag. 4671

Ministero delle finanze:
Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4671
Revoca di accreditamento di notaio . . . . . Pag. 4672

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Nomina del commissario straordinario della Banca Popolare Tiburtina, con sede in Tivoli (Roma) . Pag. 4672

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni:
Concorso a 16 posti di vice segretario nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili . Pag. 4672
Concorso a 44 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili . Pag. 4674
Concorso a 27 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili . . . . Pag. 4677

Regia prefettura di Vicenza: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta . Pag. 4679

Regia prefettura di Parma: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto. Pag. 4679

Regia prefettura di Rovigo: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . . Pag. 4679

Regia prefettura di Salerno: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto Pag. 4680

Regia prefettura di Bolzano: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . Pag. 4680

Regia prefettura di Udine: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . . Pag. 4680

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 296 del 23 dicembre 1937-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 76: **Comune di Cannobio:** Obbligazioni sorteggiate nella 6ª estrazione per il rimborso. — **Società anonima Fabbrica cementi Portland Montandon, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % sorteggiate nell'8ª estrazione del 3 novembre 1937-XVI. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate nella 26ª estrazione del 1° dicembre 1937-XVI. — **Municipio di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 113ª estrazione del 3 dicembre 1937-XVI. — **Città di Ventimiglia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Cementi Brianza, in Lecco:** Obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate il 30 novembre 1937-XVI. — **Società anonima Cooperativa elettrica Arizzano, in Intra:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima per le forze idrauliche di Trezzo sull'Adda « Benigno Crespi », in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 19 novembre 1937-XVI. — **Società anonima Energie elettriche Alta Valle Seriana, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 10 dicembre 1937-XVI. — **Società anonima per la ferrovia Mantova-Cremona, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima italiana per la produzione Calce e Cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nell'8ª estrazione del 29 novembre 1937-XVI. — **Società anonima Manifattura Sebina Umberto Ravasio e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1937-XVI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2077.

Disposizioni per la direzione della Cantina sperimentale di Arezzo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 maggio 1924, n. 820, concernente la trasformazione in Ente morale consorziale autonomo della R. Cantina sperimentale di Arezzo;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, contenente norme per la revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni integrative in merito alla direzione della Cantina sperimentale di Arezzo;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'incarico della direzione della Cantina sperimentale di Arezzo, di cui al R. decreto 18 maggio 1924, n. 820, potrà essere conferito, per determinazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ad un funzionario appartenente ad uno dei ruoli tecnici di cui alle tabelle *B* e *C* annesse al R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, nei quali, per effetto dell'applicazione del decreto stesso, risulti personale in soprannumero rispetto alla relativa tabella organica e fino a quando tale personale non sia stato riassorbito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 103. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2078.

Modificazioni all'art. 86 del regolamento per la Milizia portuaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1337, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per la Milizia portuaria approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni all'art. 86 del regolamento anzidetto;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 86 del regolamento per la Milizia portuaria, approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

1° e 2° comma: sono soppressi e sostituiti con i seguenti:

« I marescialli dei tre gradi, i capi squadra ed i militi scelti possono essere autorizzati a contrarre matrimonio quando abbiano compiuto complessivamente almeno 9 anni di servizio nei Corpi armati dello Stato.

« Per i capi squadra la facoltà di contrarre matrimonio è però limitata ai due terzi e per i militi scelti al 20 % del loro numero complessivo quale risulta dagli organici.

« I militi scelti dovranno inoltre rivestire tale grado da almeno 6 anni ».

5° comma: la dizione « i militi scelti » è soppressa.

L'onere derivante dal provvedimento sarà fronteggiato mantenendo in meno, rispetto alla forza organica della specialità, il numero dei militi e allievi militi che sarà necessario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI —
DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1937 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 392, *foglio* 104. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2079.

Modificazione degli articoli 2 e 29 del regolamento 20 ottobre 1924-II, n. 1796, per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, che approva il regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali, modificato con il R. decreto 13 giugno 1926, n. 1036, con R. decreto 19 gennaio 1928, numero 195, e con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1190;

Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, modificato con i Regi decreti 13 giugno 1926, n. 1036, 19 gennaio 1928, n. 195, e 12 luglio 1934, n. 1190, è sostituito con i seguenti due commi:

« Le funzioni di consegnatario cassiere sono affidate a un funzionario del gruppo A o B di grado non inferiore al nono addetto ai servizi dell'Amministrazione centrale.

L'incarico di consegnatario cassiere è conferito, per una durata non maggiore di cinque anni, con decreto Ministeriale, di concerto con il Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 197 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, da sottoporre al visto della Corte dei conti ».

Art. 2.

L'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 20 ottobre 1924, n. 1796, modificato con i Regi decreti 13 giugno 1926, n. 1036, 19 gennaio 1928, n. 195, e 12 luglio 1934, n. 1190, è sostituito con il seguente:

« In ciascun Ministero non vi potrà essere che un solo consegnatario e un solo cassiere o un solo consegnatario cassiere.

« Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell'interno vi potrà essere un unico consegnatario ed un unico cassiere od anche due distinti cassieri, uno per ciascuna delle due Amministrazioni.

« Non sono ammesse istituzioni o nomine di delegati presso gli uffici dei Ministeri sotto la personale responsabilità dei consegnatari cassieri.

« Il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, la Direzione generale del Fondo per il culto, la Direzione generale della marina mercantile, i Servizi vaglia, risparmi e conti correnti postali, l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, la Direzione generale delle pensioni di guerra, il Comando generale della Regia guardia di finanza, la Direzione generale per i servizi della finanza locale, la Divisione credito agli impiegati e salariati dello Stato, la Divisione lotto e lotterie, la Direzione generale degli italiani all'estero, la Direzione superiore degli studi ed esperienze, potranno aver un vice consegnatario o un vice consegnatario cassiere, rispettivamente delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell'interno, delle comunicazioni, delle finanze, degli affari esteri e dell'aeronautica.

« In caso di istituzione di nuovi uffici, di trasformazione di quelli esistenti, oppure di trasferimento di alcuni uffici di un Ministero in altra sede, è data facoltà ai Ministri competenti di nominare nuovi vice consegnatari, oppure vice consegnatari cassieri, oltre quelli sopra nominati, di concerto con il Ministro per le finanze.

« L'incarico di vice consegnatario e di vice-consegnatario cassiere è affidato ai funzionari di gruppo A o B di grado non inferiore al nono nei modi, con la procedura e la durata stabiliti per i consegnatari cassieri.

« Qualora, però, il Ministro competente, di concerto con quello per le finanze, riconosca, per la limitata importanza degli uffici, una corrispondente limitata importanza del servizio di vice consegnatario o di vice consegnatario cassiere, l'incarico relativo potrà essere affidato, con opportuna motivazione nel decreto di nomina, a funzionari di grado inferiore al nono dei gruppi accennati ed eventualmente anche ad impiegati del gruppo C di grado non inferiore al dodicesimo.

« In caso di assenza o di impedimento dei consegnatari o dei consegnatari cassieri, dei vice consegnatari o dei vice consegnatari cassieri, le singole Amministrazioni potranno nominare con apposito decreto, di concerto con il Ministro per le finanze, il funzionario o i funzionari di grado e gruppo corrispondenti incaricati di sostituirli ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 123. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2080.

Cancellazione dell'abitato di San Lorenzo Bellizzi, in provincia di Cosenza, dall'elenco degli abitati da trasferire in nuova sede a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Ritenuto che l'abitato di S. Lorenzo Bellizzi, in provincia di Cosenza, fu compreso nella tabella *E* allegata alla legge suddetta (trasferimento di abitati minacciati da frane);
Considerato chè al trasferimento dell'abitato predetto si è provveduto e che non occorre procedere all'esecuzione di altre opere;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di S. Lorenzo Bellizzi, in provincia di Cosenza, è cancellato dall'elenco degli abitati da trasferire in nuova sede a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 110. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2081.

Cancellazione dell'abitato di Belmonte Calabro, località Castello, in provincia di Cosenza, dall'elenco degli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 21 marzo 1926, n. 645, col quale l'abitato di Belmonte Calabro (località Castello) in provincia di Cosenza, fu aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255;
Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento il movimento franoso che già minacciava l'abitato suddetto, si è definitivamente arrestato e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Belmonte Calabro (località Castello) in provincia di Cosenza, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2082.

Aggiunta dell'abitato di Guidomandri, frazione del comune di Scaletta Zanclea, in provincia di Messina, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Guidomandri, frazione del comune di Scaletta Zanclea, in provincia di Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2083.

Aggiunta dell'abitato di Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 2084.

Modificazione del R. decreto 25 febbraio 1937-XV concernente un legato disposto a favore del Regio istituto tecnico industriale di Belluno.

N. 2084. R. decreto 1° luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il decreto 25 febbraio 1937-XV viene modificato nel senso che l'autorizzazione ad accettare il legato della intera attuale Colonia agricola di Giamosa, disposto dal sig. Zanetti Riccardo, viene concessa al presidente del Consiglio di amministrazione del Regio istituto tecnico industriale di Belluno e non al presidente della Cassa scolastica annessa all'Istituto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 2085.

Soppressione di n. 75 Fabbricerie delle Chiese delle Diocesi di Lodi e Pavia.

N. 2085. R. decreto 1° luglio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione di n. 75 Fabbricerie delle chiese delle Diocesi di Lodi e di Pavia, comprese nel territorio della provincia di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 2086.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « Vittorio Emanuele III » di Milano.

N. 2086. R. decreto 29 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica commerciale « Vittorio Emanuele III » di Milano e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 2087.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale « P. Bakmaz » di Zara.

N. 2087. R. decreto 29 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale « P. Bakmaz » di Zara e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2088.

Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite della provincia di Viterbo.

N. 2088. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 5 Confraternite in provincia di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2089.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di S. Launo, in Bassanello, e del Sacro Cuore, in Bolsena (Viterbo).

N. 2089. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite di S. Launo, in Bassanello, e del Sacro Cuore, in Bolsena (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV.

Trasformazione del Regio corso secondario di avviamento professionale di Lussingrande dal tipo « industriale » nel tipo « agrario ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 7 gennaio 1929, n. 8;
Veduto il Nostro decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490;
Veduti il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale del 2 luglio 1932, e successive modificazioni, che approva i ruoli regionali degli insegnanti dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il Nostro decreto 24 novembre 1932-XI, e successive modificazioni, concernente la distribuzione dei posti organici d'insegnante dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Considerata la necessità di trasformare, in rapporto alle locali esigenze, il Regio corso secondario annuale di avviamento professionale di Lussingrande (Pola) da industriale in agrario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1934 sono soppressi il Regio corso secondario annuale di avviamento professionale a tipo industriale di Lussingrande ed il relativo posto organico di insegnante.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data è istituito a Lussingrande un Regio corso secondario annuale di avviamento professionale a tipo agrario con assegnazione al detto corso di un posto organico d'insegnante.

Art. 3.

I locali e quanto costituisce il patrimonio e la dotazione del corso soppresso col presente decreto vengono destinati all'incremento e alla istituzione di altri corsi e di altre scuole di istruzione tecnica ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1937 - Anno XVI
Registro 21 Educazione nazionale, foglio 314.

(4404)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 17 dicembre 1937-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare Tiburtina, con sede in Tivoli (Roma).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la Banca Popolare Tiburtina, società anonima cooperativa con sede in Tivoli (Roma), all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta

lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare Tiburtina, società anonima cooperativa con sede in Tivoli (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4446)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 dicembre 1937-XVI.

Revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni circolari alla Banca mutua popolare di S. Miniato, con sede in S. Miniato (Pisa).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visti il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, sulla disciplina degli assegni circolari;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, contenente nuove disposizioni sull'assegno circolare;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la domanda della Banca mutua popolare di S. Miniato, società anonima cooperativa avente sede in S. Miniato (Pisa), con la quale si chiede che sia provveduto alla revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni circolari;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

È revocata alla Banca mutua popolare di S. Miniato l'autorizzazione ad emettere assegni circolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4453)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 dicembre 1937-XVI.

Revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni circolari al Credito Veneto (in liquidazione), con sede in Padova.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visti il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, sulla disciplina degli assegni circolari;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, contenente nuove disposizioni sull'assegno circolare;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la domanda del liquidatore del Credito Veneto, società anonima avente sede in Padova, con la quale si chiede che sia provveduto alla revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni circolari;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

È revocata al Credito Veneto di Padova (in liquidazione) l'autorizzazione ad emettere assegni circolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4454)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, ha presentato al Senato del Regno nella seduta del 13 dicembre 1937-XVI, il disegno di conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2010, portante modificazioni all'art. 4 della legge 3 giugno 1937-XV, n. 1165, relativa all'istituzione di Corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento per studenti universitari.

(4458)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

53° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o ampliamenti di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141 e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590 e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI.

2553. — Decreto Ministeriale 6 dicembre 1937-XVI, col quale la Società Fratelli Galtarossa S. A. con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Varzo (Novara), per la fabbricazione della calciocianamide.

INDUSTRIA DELLA FONDERIA.

2554. — Decreto Ministeriale 13 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Luchino Visconti e C., con sede in Asso (Como) è autorizzata ad allestire in Giussano (Milano) una fonderia di ghisa malleabile a breve ciclo di ricottura del tipo americano.

INDUSTRIA DEI FILATI E TESSUTI DI COTONE, CANAPA E MISTI.

2555. — Decreto Ministeriale 13 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Filatura di Makò, è autorizzata a sostituire 6912 fusi selfactings, attualmente installati nel proprio stabilimento di filatura del cotone e del rayon in Cordenons, con altrettanti fusi rings.

2556. — Decreto Ministeriale 13 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Tessitura Meccanica Jacquard Enrico e Angelo F.lli Schiatti con sede in Lentate sul Seveso (Milano) è autorizzata ad ampliare la propria tessitura di stoffe per mobili in Lentate sul Seveso, con la installazione di trenta telai, due incannatoi, tre macchine per spole.

2557. — Decreto Ministeriale 13 dicembre 1937-XVI, col quale la S. A. Gioacchino Zopfi, con sede in Ranica (Bergamo) è autorizzata ad impiantare quattro telai automatici nella propria tessitura di cotone in Ranica.

2558. — Decreto Ministeriale 13 dicembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Cotonificio di Robassomero, con sede in Robassomero (Torino) intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto di tessitura del cotone in Robassomero, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA TRATTURA E TORCITURA DELLA SETA.

2559. — Decreto Ministeriale 13 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Ing. Francesco Grasselli e F.lli, con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova) è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di torcitura della seta in Canneto sull'Oglio.

2560. — Decreto Ministeriale 13 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Emilio Trudel, Società Serica Trudel Acc. semplice, con sede in Sarnico, è autorizzata: ad:

1) ampliare il proprio impianto di torcitura della seta in Sarnico mediante l'installazione di 340 fusi d'incannatoio, 320 fusi di binatura, 5584 fusi di filatoio, 80 cannette, 80 rocche, 10 aspe;

2) esercire 192 fusi di filatoio installati nello stabilimento stesso.

2561. — Decreto Ministeriale 13 dicembre 1937-XVI, col quale la ditta Carlo Gibert, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di torcitura della seta in Maccagno mediante l'installazione di 320 fusi di torto.

(4412)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 253

Media dei cambi e dei titoli

del 20 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	64,50
Svizzera (Franco)	439,50
Argentina (Peso carta)	5,57
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,78
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,7735
Olanda (Fiorino)	10,565
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia (Corona)	4,8975
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,425
Id. 3,50 % (1902)	72,625
Id. 3,00 % Lordo	52,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,075
Rendita 5 % (1935)	94,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,95
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,95
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,775
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,35
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,125

N. 254

Media dei cambi e dei titoli

del 21 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95 —
Francia (Franco)	64,50
Svizzera (Franco)	439,50
Argentina (Peso carta)	5,57
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,78
Danimarca (Corona)	4,241
Norvegia (Corona)	4,7735
Olanda (Fiorino)	10,565
Polonia (Zloty)	360,25
Portogallo (Scudo)	0,8636
Svezia Corona)	4,8975
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,50
Id. 3,50 % (1902)	72,625
Id. 3,00 % Lordo	52,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,925
Rendita 5 % (1935)	94,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,95
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,95
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,75
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,275
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,05

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca di accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le Finanze, in data 15 dicembre 1937-XVI, il notaio dott. Ferrando-Negri Vittorio fu Pietro, residente ed esercente in Vercelli, per accertati motivi di salute, è stato revocato dalle funzioni di notaio accreditato, per le operazioni di debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, presso la Intendenza di finanza di detta città.

(4462)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario della Banca Popolare Tiburtina, con sede in Tivoli (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il decreto del Capo del Governo, di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare Tiburtina, società anonima cooperativa con sede in Tivoli (Roma);

Visto l'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il signor comm. dott. Francesco Maria Magrini è nominato commissario straordinario della Banca Popolare Tiburtina, società anonima cooperativa con sede in Tivoli (Roma).

Con successivo provvedimento sarà nominato il Comitato di sorveglianza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4447)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 16 posti di vice segretario nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 49, che reca provvedimenti a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1393, concernente i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme circa le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico;

Visti il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 (convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18), il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 (convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038), ed i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, i primi due recanti diminuzione e gli altri, aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 16 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ministero delle comunicazioni).

Al detto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di propria mano, al Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale), indicandovi il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, oppure in scienze politiche e sociali conseguito a termini dell'articolo 36 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, presso una Università o un Istituto superiore del Regno.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea (in originale o in copia autentica notarile) di cui all'articolo precedente;

b) estratto dall'atto di nascita (in carta bollata da L. 8) comprovante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

1° per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per tutti coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è elevato a 39 anni:

1° per i mutilati od invalidi di guerra, o per la causa fascista o per fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

2° per gli ex-combattenti della guerra 1915-1918 e per coloro che hanno partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV se, tanto gli uni, quanto gli altri, risultano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono però esclusi dagli indicati benefici coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono poi elevati di quattro anni:

1° per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti della causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Infine, a termini del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, viene computato, fino a raggiungere il limite massimo di 45 anni, un ulteriore aumento di due anni ai candidati che risultino coniugati senza prole e di due anni, più un anno per ciascun figlio vivente, ai candidati coniugati e con prole.

Le condizioni previste al comma precedente debbono sussistere alla data in cui scade il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, nonchè per il personale civile non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, il quale risulti in servizio continuativo presso un'Amministrazione dello Stato, eccettuata quella ferroviaria, da almeno due anni prima della data del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

c) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dall'Autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dall'Autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) certificato (su carta da bollo da L. 4) di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato (su carta da bollo da L. 4) di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione e con l'esplicita dichiarazione che la iscrizione stessa è stata rinnovata anche per l'anno in corso.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935.

Per le suddette iscrizioni, da data posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario ove si tratti di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per le iscrizioni, invece, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi è stata interruzione nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, ancorchè posteriore al 28 ottobre 1922, e dovrà altresì essere corredato del relativo brevetto della ferita.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini residenti all'estero, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice Segretari del Partito stesso, solo nel caso in cui venga attestata l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

g) certificato generale (su carta da bollo da L. 12) da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

h) certificato (su carta da bollo da L. 4) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente gli aspiranti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

i) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; tanto gli uni quanto gli altri produrranno, inoltre, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari nn. 588 e 975 del *Giornale Militare* degli anni 1922 e 1936.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i mutilati e i feriti per la causa stessa ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato (su carta bollata da L. 4) da rilasciarsi dalle competenti Autorità.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle autorità marittime competenti;

k) stato di famiglia (su carta da follo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e *h*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *i*) primo comma; dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

Il personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo, il quale, in applicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, trovasi nelle condizioni di poter essere ammesso al presente concorso dovrà anche dimostrare la propria qualità con apposito certificato in carta legale da rilasciarsi dall'Amministrazione presso cui presta servizio.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *h*) un certificato (in carta bollata da L. 4) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) e *i*), primo comma, qualora esibiscano una attestazione (in carta bollata da L. 4) dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 5.

I candidati dovranno far pervenire tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati, senza riserve, entro il termine previsto e non dovranno fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle comunicazioni, eccezione fatta per il titolo di studio.

I candidati i quali, nel termine come sopra prescritto, faranno pervenire oltre la domanda, documenti non completi o non regolari, potranno egualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

A coloro che risiedono nelle colonie italiane, è data facoltà di far pervenire nel suddetto tempo utile prescritto la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami scritti.

Per tali documenti che risultassero incompleti o irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione di cui al precedente capoverso.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di quattro prove scritte e di una orale: le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un direttore capo divisione amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, membro;

un referendario del Consiglio di Stato, membro;

un consigliere o sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, membro.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A* dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili esplicherà le mansioni di segretario.

Art. 9.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; a parità di voti verranno applicate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, con l'osservanza, però, delle disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie in Africa Orientale, agli ex combattenti o legionari fiumani, o agli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o ai feriti fascisti, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi, agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, rispettivamente contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del R. decreto-legge medesimo, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 10.

I concorrenti che avranno superato gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del personale amministrativo (gruppo *A*).

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione, di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde; oltre l'aggiunta di famiglia, e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni dovranno essere sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, nonchè agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 13.

Gli esami si svolgeranno nelle seguenti materie:

a) Prove scritte:

1° Diritto amministrativo;
2° Diritto civile ed elementi di procedura civile;
3° Economia politica;
4° Diritto costituzionale.

b) Prova orale:

Forniranno argomento, per gli esami orali, oltre le materie suindicate anche le seguenti:

5° Diritto commerciale;
6° Diritto pubblico e privato internazionale;
7° Scienza delle finanze;
8° Diritto corporativo;
9° Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
10° Nozioni di statistica;
11° Traduzione dal francese in italiano;
12° Nozioni sulle principali leggi relative alle attribuzioni dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: **Benni.**

(4450)

Concorso a 44 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca provvedimenti a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1393, concernente i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme circa le assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti della guerra 1915-1918,

Visti il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 (convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18) il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 (convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038) ed ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, i primi due recanti diminuzione, e gli altri, aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il R. decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 44 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ministero delle comunicazioni).

Al detto concorso possono partecipare anche le donne, salva la limitazione di cui all'art. 9.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di propria mano, al Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale), indicandovi il cognome, il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di licenza di Istituto medio di 1° grado o di alcuno dei corrispondenti diplomi rilasciati a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; oppure del diploma di licenza da Scuole secondarie di avviamento professionale.

Sono altresì validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza da Scuola ginnasiale o tecnica e di licenza dalle Scuole ed Istituti commerciali (triennio preparatorio) conseguiti a norma dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) il diploma di licenza (in originale o in copia autentica notarile) di cui all'articolo precedente;

b) estratto dall'atto di nascita (in carta bollata da L. 8) comprovante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

1° per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per tutti coloro che hanno partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

Tale limite è elevato a 39 anni:

1° per i mutilati od invalidi di guerra, o per la causa fascista o per fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

2° per gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e per coloro che hanno partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, se, tanto gli uni quanto gli altri, risultano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono però esclusi dagli indicati benefici coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono poi elevati di 4 anni;

1° per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti della causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Infine, a termini del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, viene computato, fino a raggiungere il limite massimo di 45 anni, un ulteriore aumento di due anni ai candidati che risultino coniugati senza prole e di due anni, più un anno per ciascun figlio vivente, ai candidati coniugati e con prole.

Le condizioni previste al comma precedente debbono sussistere alla data in cui scade il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato nonchè per il personale civile non di ruolo, provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, il quale risulti in servizio continuativo presso una Amministrazione dello Stato - eccettuata quella ferroviaria - da almeno due anni prima della data del R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

c) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dall'Autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato (su carta da bollo da L. 4) rilasciato dall'Autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici, ovvero — nel caso di insufficienza di età — che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) certificato (su carta da bollo da L. 4) di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato (su carta da bollo da L. 4) di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione e con la esplicita dichiarazione che la iscrizione stessa è stata rinnovata anche per l'anno in corso;

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935.

Per le suddette iscrizioni da data posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario ove si tratti di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per le iscrizioni invece da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi è stata interruzione nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, ancorchè posteriore al 28 ottobre 1922, e dovrà altresì essere corredato del relativo brevetto della ferita.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno presentare il certificato d'iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei

Fasci all'estero. Detti certificati dovranno essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice Segretari del Partito stesso, solo nel caso in vui venga attestata l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

g) certificato generale (su carta da bollo da L. 12) da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

h) certificato (su carta da bollo da L. 4) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente gli aspiranti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

i) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; tanto gli uni quanto gli altri produrranno, inoltre, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 e 975 del *Giornale Militare* degli anni 1922 e 1936.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i mutilati e i feriti per la causa stessa ed i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato (su carta bollata da L. 4) da rilasciarsi dalle competenti autorità.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle autorità marittime competenti;

k) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e *h*), non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *i*), primo comma; dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

Il personale statale attualmente in servizio civile non di ruolo, il quale, in applicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, trovasi nelle condizioni di poter essere ammesso al presente concorso, dovrà anche dimostrare la propria qualità con apposito certificato in carta legale, da rilasciarsi dall'Amministrazione presso la quale presta servizio.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *h*) un certificato (in carta bollata da L. 4) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *h*) ed *i*), primo comma, qualora esibiscano una attestazione (in carta bollata da L. 4) della Autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

Art. 5.

I candidati dovranno far pervenire tanto la domanda quanto i documenti suindicati, senza riserve, entro il termine previsto al precedente articolo 2 e non dovranno fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle comunicazioni, eccezione fatta per il titolo di studio.

I candidati i quali, nel termine come sopra prescritto, faranno pervenire oltre la domanda, documenti non completi o non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi agli esami scritti, con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

A coloro che risiedono nelle Colonie Italiane, è data facoltà di far pervenire nel suddetto tempo utile prescritto la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima pervengano successivamente almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami scritti.

Per tali documenti che risultassero incompleti o irregolari, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione di cui al precedente capoverso.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di due prove scritte e di una orale: le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

due funzionari di gruppo *A* in servizio all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, di grado non inferiore al 6° dei quali il più elevato in grado assumerà le funzioni di presidente;

tre funzionari di gruppo *A* in servizio all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, di grado non inferiore all'8°;

un funzionario (di gruppo *A* o *B*) dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, esplicherà le mansioni di segretario.

Art. 9.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; a parità di voti verranno applicate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, con l'osservanza, però, delle disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie in Africa Orientale, agli ex combattenti o legionari fiumani, o agli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o ai feriti fascisti, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi, agli orfani o congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, rispettivamente contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del R. decreto-legge medesimo, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172; nonchè con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e 21 agosto 1937, n. 1542.

Peraltro le donne, le quali siano classificate, in ordine di merito, tra i primi 44 della graduatoria, saranno comprese fra i vincitori del concorso limitatamente al numero di 8: talchè resteranno escluse da ogni diritto tutte le donne che risultassero classificate in eccedenza al limite massimo di otto, come sopra stabilito.

Art. 10.

I concorrenti che avranno superato gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione, di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425 lorde; oltre l'aggiunta di famiglia, e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni dovranno essere sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, nonchè agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 13.

Gli esami si svolgeranno sulle seguenti materie:

a) Prove scritte:

1° Componimento italiano.

2° Soluzione di un problema di aritmetica elementare che verrà proposto sugli argomenti seguenti:

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, decimali e frazionari.

Sistema metrico decimale. Numeri complessi.

Rapporti e proporzioni numerici. Proporzionalità diretta ed inversa. Regola del tre semplice.

La trascrizione del tema di aritmetica servirà come saggio di calligrafia.

b) Prova orale:

1° Diritti e doveri dell'impiegato.

2° Nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato ed in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato Generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

3° Nozioni sulla legge e sul regolamento per la contabilità generale dello Stato, nozioni sulla tenuta degli archivi e nozioni di statistica.

4° Elementi di storia dell'Italia dal 1821 ai giorni nostri.

5° Elementi di geografia di Europa e particolarmente d'Italia e Colonie.

6° Saggio di dattilografia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(4451)

Concorso a 27 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca provvedimenti a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1393 concernente i ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme circa le assunzioni delle donne nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, concernenti provvedimenti a favore degli orfani di guerra e della causa fascista;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935, n. 163, riguardante l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 (convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18) il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 (convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038) ed ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, i primi due recanti diminuzione, e gli altri aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il decreto 7 ottobre 1937 del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1938-XVI.

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 27 posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ministero delle comunicazioni).

Al detto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di propria mano al Ministero delle comunicazioni, Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili (Ufficio affari generali e personale) indicandovi il cognome, il nome, la paternità, la data e luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) certificato di studi ovvero altro documento comprovante che il candidato sa leggere e scrivere;

b) estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 8) comprovante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

1° per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2° per i legionari fiumani;

3° per tutti coloro che hanno partecipato, in reparti mobilitati dalle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è elevato a 39 anni:

1° per i mutilati ed invalidi di guerra, o per la causa fascista o per fatti d'arme verificatisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

2° per gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e per coloro che hanno partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, se, tanto gli uni, quanto gli altri, risultano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra.

Sono però esclusi dagli indicati benefici coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono poi elevati di quattro anni:

1° per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2° per i feriti della causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Infine, a termini del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, viene computato, fino a raggiungere il limite massimo di 45 anni, un ulteriore aumento di due anni ai candidati che risultino coniugati senza prole e di due anni, più un anno per ciascun figlio vivente, ai candidati coniugati e con prole.

Le condizioni previste al comma precedente debbono sussistere alla data in cui scade il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, nonchè per il personale civile non di ruolo, provvisto dei requisiti prescritti, il quale risulti in servizio continuativo presso una Amministrazione dello Stato — eccettuata quella ferroviaria — da almeno due anni prima della data del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100;

c) certificato (su carta bollata da L. 4) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certificato (su carta da bollo da L. 4) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici, ovvero — nel caso d'insufficienza di età — che egli non è incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) certificato (su carta da bollo da L. 4) di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

f) certificato (su carta da bollo da L. 4) di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, o ai Fasci giovanili di combattimento, con l'indicazione della data relativa alla prima iscrizione e con l'esplicita dichiarazione che la iscrizione stessa è stata rinnovata per l'anno in corso.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi, per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII.

Per le suddette iscrizioni da data posteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato dal Segretario (od anche dal vice segretario ove si tratti di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per le iscrizioni, invece, da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per i feriti per la causa fascista, il certificato dovrà attestare che non vi è stata interruzione, nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, ancorchè posteriore al 28 ottobre 1922, e dovrà altresì essere corredato del relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero. Detto certificato dovrà essere redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero nella cui circoscrizione risiede l'interessato, ovvero dal segretario generale dei Fasci all'estero: potrà altresì essere redatto, sempre su carta legale, direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati dovranno esere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso, solo nel caso in cui venga attestata l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

g) certificato generale (su carta da bollo da L. 12) da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

h) certificato (su carta da bollo da L. 4) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie nell'Africa Orientale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente gli aspiranti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

i) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; tanto gli uni quanto gli altri produrranno, inoltre, la dichiarazione integrativa di cui alle circolari nn. 588 e 975 del Giornale militare degli anni 1922 e 1936.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i mutilati o i feriti per la causa stessa e i figli dei minorati di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato (su carta bollata da L. 4) da rilasciarsi dalle competenti autorità.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito documento delle autorità marittime competenti;

k) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 4) da rilasciarsi dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio: tale certificato dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

l) fotografia con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

I documenti come sopra richiesti dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e *h*) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *i*) — 1° comma — dovranno però esibire una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I candidati che siano attualmente in servizio civile non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione statale i quali, in applicazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, si trovino nelle condizioni di poter essere ammessi al presente concorso, dovranno anche dimostrare la propria qualità con apposito certificato in carta legale, da rilasciarsi dall'Amministrazione presso cui prestano servizio.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *h*) un certificato (in carta bollata da L. 4) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

I candidati dovranno far pervenire tanto la domanda quanto i documenti suindicati, senza riserve, entro il termine previsto al precedente art. 2 e non dovranno fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero delle comunicazioni.

I candidati i quali, nel termine come sopra prescritto, faranno pervenire, oltre la domanda, documenti non completi o non regolari, potranno ugualmente — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere ammessi al concorso dopo che essi avranno completato o regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

A coloro che risiedono nelle Colonie italiane, è data facoltà di far pervenire nel suddetto tempo utile prescritto la sola domanda, purchè i documenti da allegare alla medesima, pervengano successivamente entro il termine che verrà all'uopo indicato, caso per caso, dall'Amministrazione.

Per tali documenti che risultassero incompleti o irregolari l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione di cui al precedente capoverso.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un capo divisione amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, presidente;

due funzionari di gruppo *A* o *B*, di grado non inferiore al 9° dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, dei quali uno espleterà le mansioni di segretario.

Art. 6.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; a parità di voti verranno applicate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, con l'osservanza, però, delle disposizioni relative agli invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie in Africa Orientale, agli ex combattenti o legionari fiumani, o agli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o ai feriti fascisti, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi, agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, rispettivamente contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nell'art. 10 del R. decreto-legge medesimo, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nonchè con l'osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 7.

I concorrenti che risulteranno idonei, in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 300 lorde, oltre l'aggiunta di famiglia, e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni dovranno essere sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 luglio 1934, n. 1038, nonchè agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

(4452)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA.

Visto il proprio decreto 4 agosto 1937-XV, n. 4948, col quale approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di levatrice condotta, per la provincia di Vicenza, bandito il 31 dicembre 1935;

Visto che la levatrice Schiavo Ermenegilda con nota 15 novembre 1937 intestata al podestà di Castelgomberto ha rinunciato al posto senza aver assunto servizio.

Visti gli articoli 16 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Dichiara:

La levatrice Coralli Marina vincitrice del concorso al posto di levatrice condotta del comune di Castelgomberto.

Vicenza, addì 7 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il prefetto: ALLIAUDI.

(4438)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA.

Vista la lettera 18 novembre corrente, con la quale il dott. Luigi Santoni, designato con decreto prefettizio 3 agosto 1937, n. 16642, alla condotta veterinaria di Golese, e nominato con deliberazione podestarile 18 settembre 1937, ha presentato le proprie dimissioni dal posto;

Visto il proprio decreto 3 agosto 1937, n. 16642, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso dei posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia di Parma al 30 novembre 1935, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 28 agosto 1937.

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, in forza del quale in caso di non accettazione del posto da parte del prescelto, può farsi luogo alla nomina del concorrente dichiarato idoneo che lo segue immediatamente;

Decreta:

E' dichiarato vincitore al posto di veterinario condotto nel comune di Golese, vacante al 30 novembre 1935, il dott. Zanni Lucio, che è stato dichiarato terzo nella graduatoria approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali, e per 8 giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Golese.

Parma, addì 2 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il prefetto: SACCHETTI.

(4439)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO.

Visti i propri decreti nn. 11007 in data 26 e 27 luglio 1937 relativi all'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso per n. 5 posti di medico condotto in comuni della provincia di Rovigo, bandito il 31 dicembre 1935 ed alla dichiarazione dei vincitori;

Considerato che la condotta di Buso Sarzano si è resa vacante per la morte del titolare dott. Enrico Dotti;

Considerato che i dottori Colombo Giuseppe e Lucente Giuseppe hanno dichiarato di rinunziare alle condotte di Loreo ed Oca, rispettivamente loro attribuite e che il dott. Lucente, interpellato, ha altresì dichiarato di non accettare la condotta di Loreo;

Considerato, che tenuto conto della graduatoria e delle preferenze indicate dai candidati nelle domande le condotte di Buso Sarzano, Loreo ed Oca vanno rispettivamente aggiudicate ai dottori Colombo Giuseppe, Trovò Erasmo e Guarnieri Luigi;

Viste le dichiarazioni di accettazione dei candidati predetti;

Visti gli articoli 55 e 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai dottori Giuseppe Colombo, Erasmo Trovò e Guarnieri Luigi sono rispettivamente attribuite le condotte di Buso Sarzano, Loreo, Oca.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni di Rovigo, Loreo e Taglio di Po.

Rovigo, addì 1° dicembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: CARATTI.

(4440)

REGIA PREFETTURA DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

Visto il decreto Prefettizio n. 16655 del 31 luglio 1937 relativo all'approvazione della graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a 13 posti di veterinario condotto nei Comuni di questa provincia;

Visto il decreto Prefettizio 31 luglio 1937, n. 34378 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre c. a. col quale fu, tra l'altro, dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale di San Cipriano Picentino il concorrente dott. Bertazzoni Mario;

Vista la lettera del podestà del suindicato Comune comprovante l'avvenuto decesso del suindicato dott. Bertazzoni e la conseguente vacanza del posto;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi approvato con R. decreto 22 luglio 1914, n. 281;

Accertato che i concorrenti che seguono nella graduatoria il suindicato dott. Bertazzoni fino al n. 4 sono stati designati per la nomina nelle sedi da ciascuno di essi indicate per ordine di preferenza;

Accertato che il 5° graduato dott. Molinari Carlo domiciliato nel Comune di Mercatello Pesaro indicò nella domanda, per ordine di preferenza le condotte di S. Cipriano, Agropoli, ecc.;

Considerato che detto dott. Molinari, pur avendo già conseguita la nomina per la condotta di Agropoli, deve ora a norma dell'art. 26 del suindicato regolamento, essere interpellato ed invitato a dichiarare entro il termine perentorio di 15 giorni se eccetta la sede di S. Cipriano Picentino resasi vacante;

Decreta:

Il veterinario dott. Molinari Carlo residente in Mercatello Pesaro è designato per la nomina di titolare della condotta veterinaria con sede in S. Cipriano.

Salerno, addì 10 novembre 1937 - Anno XVI

Il prefetto: MANNO.

(4441)

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti i propri decreti in data 24 agosto 1937-XV concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto resisi vacanti alla data del 30 novembre 1935-XV, e la dichiarazione dei vincitori del concorso stesso;

Vista la nota in data 18 ottobre 1937-XV, n. 3796, con la quale il podestà del comune di Brennero, dichiara che il dott. Mariano Colombatti, dichiarato vincitore del concorso per detto Comune, ha rinunciato ad assumere servizio in detta condotta;

Visto che il dott. Guido Brugnolo, terzo classificato, nella sua domanda non ha chiesto la sede del comune di Brennero in ordine di preferenza;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto in data 24 agosto 1937-XV il seguente candidato, dichiarato idoneo ed occupante il IV posto nella graduatoria, approvata con mio decreto n. 14088 in data 24 agosto 1937-XV è designato per la nomina nella condotta comunale a fianco designata:

Dott. Achille De Bei, Brennero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Bolzano e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura di Bolzano e del comune interessato.

Bolzano, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Prefetto.

(4442)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 36722-III San. in data 29 luglio 1937 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 1937, col quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1935;

Veduto il decreto di pari numero e data col quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori del detto concorso;

Veduto il successivo proprio decreto n. 55089 in data 24 novembre 1937 col quale veniva dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto di Lusevera il dott. Casalino Vito da Padova;

Veduto il telegramma 11 dicembre 1937 del podestà di Lusevera con il quale notifica di avere dichiarato rinunciatario il detto sanitario perchè non ha assunto servizio nel termine stabilito (10 dicembre 1937-XVI);

Veduta la graduatoria di merito dei concorrenti e rilevato che il dott. Selleri Pio Umberto da Zoppola è il primo, fra i concorrenti che seguono in graduatoria il dott. Casalino Vito, che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Lusevera;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato col R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Selleri Pio Umberto da Zoppola è dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto di Lusevera.

Il podestà di Lusevera è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Comune e di questa Prefettura.

Udine, addì 13 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Prefetto.

(4443)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.